



# Progetto di Fusione

---

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  
DEI SOCI 2021

# Presentazione del Progetto di Fusione

## **PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA CRA VESTENANOVA NELLA BANCA ALTO VICENTINO**

Dopo alcuni mesi di confronti e valutazioni, in data 10 dicembre 2020 i Consigli di Amministrazione di Banca Alto Vicentino e di CRA Vestenanova hanno deliberato il Piano Industriale di Fusione tra le due banche ed hanno trasmesso il documento alla Capogruppo per l'avvio del procedimento autorizzativo.

I lavori si sono svolti con il supporto delle strutture centrali del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, a garanzia di regolarità, imparzialità e coerenza con le politiche e i piani di sviluppo del Gruppo.

In data 29 dicembre 2020 è stato acquisito l'assenso all'operazione da parte della Capogruppo e il 07 aprile 2021 la Banca Centrale Europea con Provvedimenti n. ECB-SSM-2021-ITCCE-15 e n. ECB-SSM-2021-ITCCE-16 ha autorizzato l'operazione di fusione accertando che il testo statutario prospettato non contrasta con il principio di sana e prudente gestione.

Il Progetto, approvato in via definitiva dai rispettivi CdA delle due Banche in data 08.04.2021 e 09.04.2021 e i cui contenuti essenziali sono di seguito riportati, viene ora presentato ai Soci.

## **NATURA DELL'OPERAZIONE**

La fusione avverrà mediante incorporazione della:

Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova - Credito Cooperativo - Società Cooperativa con sede legale a Vestenanova (VR) - Piazza Pieropan n. 6

nella BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa con sede legale a Schio (VI) - Via Pista dei Veneti n. 14, mantenendo il codice ABI della Banca Incorporante.

## **LE MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE**

L'obiettivo fondante del progetto di aggregazione è quello di costituire una realtà capace di sviluppare in concreto la propria azione su tutto il territorio di riferimento nella convinzione che le condizioni strutturali -del settore, in generale, e del Movimento del Credito Cooperativo in particolare- impongano di rivedere il modello di business in essere, anche alla luce dell'assetto del Gruppo Bancario Cooperativo.

La maggiore dimensione della nuova realtà derivante dall'aggregazione delle due Bcc, caratterizzate da fondamentali sani, contigue ma non sovrapposte e incidenti su di un mercato differenziato e ricco di potenzialità, consentirà il mantenimento di una struttura patrimoniale solida, una diversificazione del rischio e un adeguato sviluppo della capacità reddituale, salvaguardando al contempo le caratteristiche di banca locale.

I benefici auspicati che sottendono a tale scelta sono sintetizzabili come segue:

- perseguire più efficacemente la mission di una Cooperativa di Credito sancita dai principi e dai valori che ne ispirano l'agire, contenuti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo e nello Statuto Sociale;
- potenziare il presidio sul mercato di riferimento per effetto dell'efficientamento della struttura amministrativa, organizzativa e commerciale;
- affrontare in maniera più adeguata le grandi sfide che connotano l'attuale contesto di riferimento, quali il persistere della crisi pandemica da Covid-19 e i profondi suoi impatti sul quadro macroeconomico, l'incertezza degli operatori, gli effetti sulla redditività delle manovre di politica monetaria della BCE, l'evoluzione della variabile tecnologica che accompagna i mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti sociali;
- adempiere efficacemente e con competenza a tutti gli obblighi normativi, sempre maggiori, complessi e stringenti;
- fronteggiare in maniera più adeguata i rischi aziendali, attraverso strutture di controllo che, grazie alla disponibilità di risorse adeguate e specialistiche, potranno, con un rinnovato impianto organizzativo, presidiare al meglio le evoluzioni normative e di mercato contribuendo a garantire la sana e prudente gestione;
- liberare risorse da destinare all'attività di sviluppo commerciale anche attraverso una convergenza progressiva al Modello Distributivo già adottato dalla Banca incorporante; potenziare la rete commerciale significa soprattutto destinare professionalità adeguate, reperibili internamente o esternamente, consentendo di migliorare la qualità del servizio offerto alla Compagine Sociale e alla clientela, garantendo, oltre alla continuità della relazione, margini reddituali adeguati;
- diventare l'interlocutore di riferimento di partner sia privati che pubblici sui territori di competenza;
- ottenere economie, tipicamente di scala e di scopo, grazie all'integrazione di risorse e tecnologie, nonché mediante la condivisione di servizi e fornitori, che a regime potranno portare benefici.

La nuova Banca post fusione sarà caratterizzata da un'efficace complementarità di copertura del territorio e punterà a cogliere tutte le opportunità di sviluppo dei volumi di intermediazione creditizia e di miglioramento degli indici di penetrazione commerciale verso il tessuto economico operante sull'area di competenza.

Le due aree di competenza si integrano in modo efficace, presentando vocazione e caratteristiche in parte diverse. Uno degli obiettivi prioritari dell'aggregazione è di esaltare questa complementarità a beneficio della nuova Banca e di tutte le comunità territoriali di riferimento. La nuova realtà opererà in una zona di competenza che, pur contigua, non presenta sportelli compresenti ed è caratterizzata da peculiarità che consentiranno di realizzare un miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta e una più estesa diversificazione del rischio rispetto a quella delle due Banche singole.

La nuova Banca intende, come linea fondamentale, continuare a proseguire il percorso intrapreso di sostegno finanziario alla propria clientela. Il modello di business, costituito dall'insieme delle soluzioni strategiche e organizzative attraverso le quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo, sarà basato sull'intermediazione tradizionale della ricchezza finanziaria tra operatori in surplus e operatori in deficit e sullo sviluppo dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. La componente mutualistica continuerà a rappresentare il tratto distintivo e l'operatività prevalente e in zona contraddistinguerà l'azione della nuova Banca. Attenzione preminente verrà pertanto rivolta allo sviluppo degli impieghi e del relativo rapporto rischio/rendimento nonché alla prestazione di servizi accessori e di consulenza.

## DATA DI DECORRENZA DELLA FUSIONE

Le Banche, compatibilmente con le tempistiche normative, ritengono che la fusione possa acquisire efficacia giuridica a partire dal 1° luglio 2021. In conformità con quanto stabilito dall'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ. e dall'art. 172, comma 9, TUIR, gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno invece a partire dalla data del 1° gennaio 2021. Dal punto di vista tecnico-operativo la fusione sarà realizzata nel corso del mese di luglio 2021, con conseguente allineamento degli archivi alla data del 1° gennaio 2021.

## MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

All'Assemblea straordinaria della BANCA ALTO VICENTINO, convocata per l'approvazione del Progetto di fusione, verrà proposta l'adozione delle seguenti modifiche allo Statuto sociale:

**Articolo 1 - Denominazione.** La denominazione sociale della Banca risultante dall'aggregazione viene così indicata: **"BVR BANCA - BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa"**.

**Articolo 26 - Convocazione dell'Assemblea.** Il secondo comma viene integrato con l'indicazione di ulteriori due quotidiani per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

**Articolo 34 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.** Nel primo comma il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene stabilito in misura fissa a nove (in precedenza variabile tra cinque e nove), eliminandosi pertanto l'inciso riguardante la predeterminazione del numero degli amministratori da parte dell'assemblea dei Soci.

**Articolo 56 - Norme transitorie.** L'articolo viene adattato per conformarsi agli accordi intercorsi tra le Banche, sia con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo durante il mandato in corso alla data di efficacia della fusione, sia alla provenienza degli amministratori e dei componenti il Comitato Esecutivo dalle rispettive compagini sociali.

Il testo comparato degli articoli modificati è riportato in calce alla presente.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

È prevista una disciplina statutaria transitoria, inserita all'art. 56 dello Statuto sociale, in sostituzione di quella attuale. In particolare, viene previsto che dal momento di efficacia della fusione e sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione passerà a 10 (dieci) membri, dei quali 7 (tra cui il Presidente e il Vice Presidente) espressione della Banca Incorporante e 3 espressione della Banca Incorporata (tra cui il Vice Presidente Vicario).

## COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo dalla data di efficacia della fusione sarà composto da 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) individuati tra gli amministratori espressione dei soci della Banca Incorporante (tra cui il Presidente e il Vice Presidente) e 2 (due) tra gli amministratori espressione dei soci della Banca Incorporata.

## COLLEGIO SINDACALE

In relazione alla composizione del Collegio Sindacale non è prevista alcuna disposizione statutaria transitoria.

Al fine di riflettere gli accordi tra le Banche, il Presidente del Collegio Sindacale della Banca Incorporata sarà proposto per il medesimo incarico all'Assemblea ordinaria della Banca Alto Vicentino chiamata al rinnovo degli organi sociali in scadenza.

## DIREZIONE GENERALE

La Direzione Generale sarà affidata all'attuale Direttore Generale di Banca Alto Vicentino, mentre l'attuale Direttore Generale della Cra di Vestenanova assumerà l'incarico di Vice Direttore Generale Vicario. Il Vice Direttore Generale sarà l'attuale Vice Direttore Generale della Banca Incorporante.

## DENOMINAZIONE E SEDE

La nuova Banca che assumerà la denominazione di **“BVR BANCA - BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa”** avrà sede legale ed amministrativa nel Comune di Schio (VI), Via Pista dei Veneti, n. 14.

## SPORTELLI E PERSONALE

**Banca Alto Vicentino:** nr. 25 filiali (+ nr. 3 ATM) dislocate su nr. 21 Comuni tutti della Provincia di Vicenza.

**CRA Vestenanova:** nr. 12 filiali (+ nr. 1 ATM) dislocate su nr. 12 Comuni delle Province di Verona (10) e Vicenza (2).

La nuova Banca sarà quindi operativa con 37 filiali e 4 ATM in un'area di competenza che comprende 116 comuni (105 nella Regione Veneto tra le Province di Vicenza e Verona e i restanti 11 nella Provincia di Trento).

Il numero dei dipendenti alla data di efficacia della fusione sarà pari a 182. Tutti i posti di lavoro saranno mantenuti.

## DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCAMBIO

Il rapporto di cambio è stabilito alla “pari”, ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute dai Soci delle società cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti, e avviene con le seguenti modalità:

- il capitale sociale della Banca derivante dal processo di fusione sarà composto in via di principio da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 25,00, soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale;
- ai soci della Banca Incorporanda, nel caso di possesso di n. 25 (venticinque) azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, verranno conferite 5 (cinque) azioni del valore nominale di euro 25,00 della Banca Incorporante, con imputazione del resto residuo di euro 4 (quattro) alla riserva sovrapprezzo azioni nominativa. Nel caso, invece, di possesso di un numero di azioni superiore a n. 25 (venticinque) da parte di ciascun socio della Banca Incorporanda, saranno attribuite tante azioni della Banca Incorporante, del valore di Euro 25,00 ciascuna, in ragione del capitale sottoscritto. L'eventuale residuo generato dalla conversione inferiore al valore nominale di 1 (una) azione della Banca Incorporante, sarà appostato ad una riserva da sovrapprezzo azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio;

- non sono quindi previsti conguagli in denaro;
- ai soci della Banca Incorporante per ogni azione di valore nominale di Euro 25,00 verrà assegnata n.1 (una) azione del valore nominale di euro 25,00.


## DIRITTI DIFFERENZIATI PER CATEGORIE DI SOCI E VANTAGGI DEGLI AMMINISTRATORI

Non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

Parimenti, l'operazione di fusione non contempla il riconoscimento di particolari vantaggi a beneficio degli amministratori delle Banche.

## IL TERRITORIO DI COMPETENZA

I comuni di insediamento sono collocati in un territorio contiguo senza sovrapposizione di sportelli. Il territorio di competenza complessivamente considerato è formato da 116 comuni, di cui 69 sono localizzati nella provincia di Vicenza, 36 nella provincia di Verona e 11 nella provincia di Trento.



# Sintesi delle variazioni statutarie proposte all'Assemblea dei Soci

## STATUTO ATTUALE

**BANCA ALTO VICENTINO****Articolo 1****Denominazione. Scopo mutualistico**

1.1. È costituita una società cooperativa per azioni denominata "BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa" (di seguito definita anche la "Società").

La BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente.

**Articolo 26****Convocazione dell'assemblea**

**26.1.** L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

**26.2.** L'assemblea dei Soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) Il Giornale di Vicenza
- b) Il Gazzettino.

**26.3.** In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nell'articolo 26.2 che precede, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai Soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'aver ricevuto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

**26.4.** Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società.

**26.5.** L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

**26.6.** Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui all'articolo 27.3, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

**Articolo 34****Composizione del consiglio di amministrazione**

**34.1.** Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5 (b) e (c) e 34.2 del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.

**34.2.** La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi,

## STATUTO BANCA RISULTANTE DALLA FUSIONE

**BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE****Articolo 1****Denominazione. Scopo mutualistico**

1.1 È costituita una società cooperativa per azioni denominata "BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE – Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova – Società Cooperativa" (di seguito definita anche la "Società").

La BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE – Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova – Società Cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente.

**Articolo 26****Convocazione dell'assemblea**

**26.1.** L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

**26.2.** L'assemblea dei Soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) Il Giornale di Vicenza;
- b) Il Gazzettino;
- c) Il Corriere della Sera;
- d) L'Arena.

**26.3.** In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nell'articolo 26.2 che precede, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai Soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'aver ricevuto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

**26.4.** Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società.

**26.5.** L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

**26.6.** Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui all'articolo 27.3, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

**Articolo 34****Composizione del consiglio di amministrazione**

**34.1** Il consiglio di amministrazione è composto da 9 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5 (b) e (c) e 34.2 del presente Statuto). Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.

**34.2.** La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi,



anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

- (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

**34.3.** La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2 che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

**34.4.** Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
- c) i parenti, i coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei cinque anni precedenti l'assunzione della carica;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in

anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

- (iv) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- (v) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- (vi) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

**34.3.** La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2 che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

**34.4.** Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
- c) i parenti, i coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei cinque anni precedenti l'assunzione della carica;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in

istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse *raiffeisen* affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.

**34.5.** La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4. che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

**34.6.** Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati consecutivi.

#### Articolo 56 Norme transitorie

**56.1.** Fino al 31/12/2020 e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 si applicheranno le norme transitorie previste dalla disposizione che segue che prevarranno su ogni diversa previsione del presente statuto e del regolamento assembleare ed elettorale.

Fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione in carica alla data di decorrenza della fusione, i soci si suddividono tra quelli elettivamente domiciliati a Schio e quelli elettivamente domiciliati a Roana.

I soci che al momento di efficacia della fusione sono soci della sola BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio e Pedemonte - Società Cooperativa saranno domiciliati a Schio, nel mentre, quelli che sono soci della sola Cassa Rurale ed Artigiana di Roana - Credito Cooperativo - Società Cooperativa saranno domiciliati a Roana.

I soci che al momento di efficacia della fusione sono soci di entrambe le banche potranno optare, con comunicazione scritta da inviare alla Società sino alla data di efficacia della fusione, per l'una o l'altra sede e, in difetto di tale comunicazione, saranno assegnati all'una o all'altra sede con delibera del consiglio di amministrazione da assumersi entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione. Il consiglio di amministrazione, a partire dalla data di efficacia della fusione e fino alla naturale scadenza del mandato in corso, sarà composto da 13 (tredici) amministratori dei quali 8 (otto) amministratori nominati tra i soci elettivamente domiciliati a Schio e 5 (cinque) amministratori nominati tra i soci elettivamente domiciliati a Roana.

A partire dal primo rinnovo successivo al 31.12.2017, i soci si suddividono tra quelli:

- a) residenti od operanti nei Comuni di Schio, Malo, Thiene, Marano Vicentino, Piovene Rocchette, Villaverla, Caldogno, Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Caltrano, Carré, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Dueville, Isola Vicentina, Longare, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Monteviale, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Valdagno, Valli del Pasubio, Zanè, Zugliano (Zona di Schio);
- b) residenti od operanti nei Comuni di Pedemonte, Valdastico, Arsiero, Tonezza del Cimone, Laghi, Lastebasse, Lavarone, Luserna, Posina, Velo d'Astico (Zona della Val d'Astico);
- c) residenti od operanti nei Comuni di Roana, Asiago, Gallio, Foza, Borgo Valsugana, Calvene, Castelnuovo, Conco, Enego, Grigno,

istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse *raiffeisen* affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.

**34.5.** La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4. che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

**34.6.** Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati consecutivi.

#### Articolo 56 Norme transitorie

**A partire dalla data di efficacia della fusione tra la BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa e la Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova - Credito Cooperativo - Società Cooperativa e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 si applicheranno le norme transitorie previste dalla disposizione che segue che prevarranno su ogni diversa previsione del presente statuto e del regolamento assembleare ed elettorale.**

**Fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione corrente alla data di efficacia della fusione, lo stesso, precedentemente composto da 7 (sette) membri, viene integrato da ulteriori 3 (tre) membri. A tal fine, l'assemblea dei soci della Banca Alto Vicentino - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa, in occasione dell'approvazione del progetto di fusione, provvederà a nominare 3 (tre) amministratori che l'assemblea dei soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova - Credito Cooperativo - Società Cooperativa avrà scelto e designato tra i propri soci. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato di quelli in essere alla data di efficacia della fusione (i.e. approvazione del bilancio dell'esercizio 2023).**

**Per tutto il periodo transitorio di cui al presente articolo, i soci si suddividono tra quelli: a) residenti od operanti nei Comuni di Schio, Malo, Thiene, Marano Vicentino, Piovene Rocchette, Villaverla, Caldogno, Vicenza, Torrebelvicino, Altavilla Vicentina, Montecchio Maggiore, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Caltrano, Carré, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Dueville, Isola Vicentina, Longare, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Monteviale, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Torri di Quartesolo, Valdagno, Valli del Pasubio, Zanè, Zugliano, Brendola, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Recoaro Terme, Sovizzo, Trissino, Zermeghedo (Zona di Schio); b) residenti od operanti nei Comuni di Pedemonte, Valdastico, Arsiero, Tonezza del Cimone, Laghi, Lastebasse, Lavarone, Luserna, Posina, Velo d'Astico, Folgaria, Terragnolo, Trambileno (Zona della Val d'Astico); c) residenti od operanti nei Comuni di Roana, Asiago, Gallio, Foza, Borgo Valsugana, Calvene, Castelnuovo, Enego, Grigno, Levico Terme, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Ospedaletto, Rotzo, Valbrenta, Castel Ivano (Zona dell'Altopiano di Asiago); e d) residenti od operanti nei Comuni di Chiampo, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Pietro**

Levico Terme, Lugo di Vicenza, Lusiana, Ospedaletto, Rotzo, Valstagna, Villa Agnedo (Zona dell'Altopiano di Asiago).

Per il primo rinnovo successivo al 31.12.2017, il consiglio di amministrazione sarà composto da 12 (dodici) amministratori, dei quali n. 6 (sei) membri sono eletti in assemblea tra i soci residenti od operanti nella Zona di Schio, n. 2 (due) membri sono eletti in assemblea tra i soci residenti od operanti nella Zona della Val d'Astico, e n. 4 (quattro) membri sono eletti in assemblea tra i soci residenti od operanti nella Zona dell'Altopiano di Asiago.

In tutti i casi previsti dall'art. 34 dello Statuto, dovendosi procedere alla sostituzione di un amministratore, quale che sia la ragione per cui questi è cessato dalla carica, l'amministratore chiamato in sostituzione dovrà essere individuato nel rispetto dei criteri di provenienza sopra riportati.

In ogni caso, la composizione del consiglio di amministrazione, in ipotesi di future fusioni, per la quota di amministratori riservata alla BANCA ALTO VICENTINO - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana - Società Cooperativa, dovrà essere tale da rispettare il seguente rapporto di proporzionalità: 50% ai soci residenti od operanti nella Zona di Schio, 25% ai soci residenti od operanti nella Zona della Val d'Astico e 25% ai soci residenti od operanti nella Zona dell'Altopiano.

Il previsto meccanismo di selezione su base territoriale degli organi sociali avverrà comunque nel rispetto dei principi ispiratori della vigente disciplina di Vigilanza sulla governance societaria.

A decorrere dalla data di efficacia della fusione e fino alla scadenza naturale del mandato in corso, la carica di presidente del consiglio di amministrazione rimane attribuita a un amministratore elettivamente domiciliato a Schio, quella di vice presidente vicario a un amministratore elettivamente domiciliato a Schio nonché residente in uno dei comuni appartenenti alla zona di competenza della ex BCC di Pedemonte e sarà nominato un ulteriore vice presidente tra gli amministratori elettivamente domiciliati a Roana. Per quanto riguarda il mandato triennale immediatamente successivo al 31 dicembre 2017, la carica di presidente del consiglio di amministrazione sarà attribuita, per tutti e tre gli esercizi, a un amministratore residente od operante nella Zona di Schio, mentre quella di vice presidente vicario, per il primo esercizio, a un amministratore residente od operante nella Zona della Val d'Astico e quella di vice presidente non vicario a un amministratore residente od operante nella Zona dell'Altopiano di Asiago; per il secondo e il terzo esercizio del predetto mandato, fermo quanto sopra previsto per la carica di presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente vicario sarà nominato tra gli amministratori residenti od operanti nella Zona dell'Altopiano di Asiago e il vice presidente non vicario sarà nominato tra gli amministratori residenti od operanti nella Zona della Val d'Astico.

Il consiglio di amministrazione delibererà con maggioranza qualificata superiore ai 2/3 (due terzi) dei componenti sulle seguenti materie:

- istituzione, trasferimento o soppressione di succursali/filiali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- approvazione o modifica dello statuto e del regolamento assembleare ed elettorale da proporre all'assemblea;
- assunzione e dismissione partecipazioni e immobili.

I quorum deliberativi rafforzati non si applicano in adempimento alle richieste della Vigilanza in presenza di esigenze di sana e prudente gestione.

A partire dalla data di efficacia della fusione e fino alla naturale scadenza del mandato in corso del consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo sarà composto da 5 (cinque) componenti di cui 3 (tre) individuati tra gli amministratori elettivamente domiciliati a Schio e 2 (due) tra gli amministratori elettivamente domiciliati a Roana.

La presidenza del comitato esecutivo sarà assegnata a uno dei componenti elettivamente domiciliati a Roana mentre la vice presidenza tra quelli elettivamente domiciliati a Schio.

A decorrere dal mandato successivo del consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo sarà composto da 5 (cinque) componenti, di cui 2 (due) individuati tra gli amministratori residenti od operanti nella Zona di Schio, 1 (uno) tra gli amministratori residenti od operanti nella Zona della Val d'Astico e

Mussolino, Soave, Tregnago, Verona, Vestenanova, Villafranca di Verona, Altissimo, Arzignano, Badia Calavena, Belfiore, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Castel d'Azzano, Cazzano di Tramigna, Crespadoro, Gambellara, Grezzana, Mezzane di Sotto, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar di Valpolicella, Nogarole Vicentino, Pescantina, Povegliano Veronese, Roncà, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, Selva di Progno, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Vigasio (Zona di Vestenanova).

I nuovi soci entranti dopo la data di efficacia della fusione sono assegnati alle zone di cui al paragrafo che precede in base ai criteri della residenza o di operatività.

Durante il periodo transitorio, il consiglio di amministrazione riflette la seguente composizione:

- i** n. 4 (quattro) membri sono individuati tra i soci residenti od operanti nella Zona di Schio;
- ii** n. 1 (uno) membro è individuato tra i soci residenti od operanti nella Zona della Val d'Astico;
- iii** n. 2 (due) membri sono individuati tra i soci residenti od operanti nella Zona dell'Altopiano di Asiago;
- iv** n. 3 (tre) membri, tra cui il vice presidente vicario, sono individuati tra i soci residenti od operanti nella Zona di Vestenanova.

Il presidente è individuato tra i membri nominati tra i soci residenti od operanti nella Zona di Schio; il vice presidente non vicario è individuato tra i membri nominati tra i soci residenti od operanti nella Zona della Val d'Astico o dell'Altopiano di Asiago. In tutti i casi previsti dall'art. 34 dello Statuto, dovendosi procedere alla sostituzione di un amministratore, quale che sia la ragione per cui questi è cessato dalla carica, l'amministratore chiamato in sostituzione dovrà essere individuato nel rispetto dei criteri di provenienza sopra riportati.

A partire dalla data di efficacia della fusione e fino alla scadenza del mandato in corso del consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, nominato annualmente dal consiglio di amministrazione, sarà composto da 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) individuati tra gli amministratori in carica alla data di efficacia della fusione e 2 (due) tra gli amministratori individuati tra i soci residenti od operanti nella Zona di Vestenanova. La presidenza del comitato esecutivo sarà assegnata ad un amministratore individuato tra i soci residenti od operanti nella Zona dell'Altopiano di Asiago o nella Zona della Val d'Astico.

2 (due) tra gli amministratori residenti od operanti nella Zona dell'Altopiano di Asiago.

La presidenza del comitato esecutivo sarà assegnata a uno dei componenti residenti od operanti nella Zona dell'Altopiano di Asiago, mentre la vice presidenza tra quelli residenti od operanti nella Zona di Schio o nella Zona della Val d'Astico.

L'assemblea dei soci, in occasione dell'approvazione del progetto di fusione, provvederà a nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente i cui nominativi saranno individuati dall'assemblea dei soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Roana. Tali nomine avranno decorrenza dalla data di efficacia della fusione e avranno la stessa scadenza del Collegio Sindacale in carica.

Per il mandato triennale successivo al 31 dicembre 2017, il presidente del collegio sindacale e un sindaco supplente saranno nominati dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberata, in ogni caso, con il voto favorevole anche di tutti gli amministratori elettivamente domiciliati a Roana, mentre 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente saranno indicati su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberata, in ogni caso, con il voto favorevole di tutti gli amministratori elettivamente domiciliati a Schio.

Per tutto il periodo di vigenza della presente clausola, l'elezione delle cariche sociali potrà avvenire esclusivamente su liste non modificabili e separate nelle quali siano presenti, a pena di inammissibilità, tanti amministratori, sindaci e probiviri quanti sono quelli da eleggere.

Ciascuna lista, ad eccezione di quella presentata dal consiglio di amministrazione, deve essere sottoscritta da almeno 50 e non più di 60 soci aventi diritto di voto, che non siano candidati, dei quali almeno 2/3 (due terzi) elettivamente domiciliati a Schio e almeno 1/3 (un terzo) domiciliati a Roana. Ciascuna lista dovrà essere formulata, per quanto riguarda gli amministratori, nel rispetto delle norme di rappresentanza territoriale sopra riportate e, per quanto riguarda i sindaci, indicando 2 soggetti residenti od operanti nella Zona dell'Altopiano di Asiago - quali candidati, rispettivamente, alla carica di presidente e di un sindaco supplente - e 3 soggetti residenti od operanti nella Zona di Schio e/o della Val d'Astico - quali candidati, rispettivamente, alla carica di 2 (due) sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Qualsiasi modifica a quanto previsto dal presente articolo dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria con una maggioranza qualificata di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei votanti in assemblea.